



**COMUNE DI TROMELLO**  
Provincia di Pavia

tel. 0382/86021  
fax 0382/868370

P.IVA : 00463060186  
Cod. Fiscale : 85001850180

# REGOLAMENTO COMUNALE TARSU

APROVATO CON ATTO

CC. N. 66 del 18/12/2004



# **TITOLO I**

## **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

### **ART.1 ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D. Lgs 15/11/1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. 22/02/1994, n° 146 (ALLEGATO A), svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita nel Comune di Tromello una tassa annuale in base a tariffa da applicare con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento comunale.
2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art.77 del D. Lgs. 507/1993.
3. Per la definizione e la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1° del presente articolo e per l'intera gestione sotto il profilo tecnico ed igienico- sanitario del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel territorio comunale di Tromello, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

### **ART.2 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale rientranti nel perimetro urbano in cui è istituito e svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è dovuta in misura ridotta in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.
3. Le distanze e la percentuale di riduzione della tariffa sono determinate come da seguente elenco:  
da 0 a 400 metri tariffa intera  
da 401 a 700 metri 80% della tariffa  
da 701 a 1000 metri 60% della tariffa  
oltre i 1000 metri 40% della tariffa
4. La riduzione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta tramite autocertificazione utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio e dovrà tassativamente riportare l'esatta distanza dell'abitazione in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. L'ufficio preposto procederà alla verifica a campione delle dichiarazioni presentate.
5. Il perimetro urbano entro cui è istituita la tassa dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani è individuato nell'allegata planimetria. L'eventuale aggiornamento del perimetro di cui sopra verrà predisposto dal Responsabile del Servizio tecnico e approvato dalla Giunta Comunale.



6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

### **ART.3 GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO**

1. La percentuale di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è determinata in sede di deliberazione del bilancio di previsione. Tale percentuale dovrà rispettare il disposto dell'art. 61 comma 1 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, nonché tendere al 100%.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale, iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione della tassa (compensi al concessionario). non si considerano le addizionali, gli interessi e le sanzioni.
3. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, commi 2, 3 del Decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio – rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.
4. Entro il termine per la presentazione del bilancio preventivo, l'azienda che effettua il servizio dovrà impegnarsi a trasmettere al Comune apposita relazione, dalla quale risulti, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 61 del D. Lgs. 507/1993. Contestualmente comunicherà il rendiconto dell'esercizio precedente.

### **ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, comprese le aree a verde, esistenti nel territorio comunale.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

### **ART. 5 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'art. 7 del presente regolamento.



4. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione di locali ed aree da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## **ART. 6 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 4, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto, e comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa all'abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà, opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.
5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e comunque per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
6. Il Comune, ente impositore, è soggetto passivo della tassa per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi o per i locali ed aree adibiti a servizi. La copertura del costo del servizio per i locali del presente comma deve essere garantita con risorse diverse dai proventi della tassa.

## **ART.7 CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI**

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che non possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o



detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente Ufficio tributi del Comune entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. Qualora le parti comuni non vengano denunciate, il Comune ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 507/1993, aumenta la superficie di ciascun occupante di una quota come in appresso:
  - aumento del 5% agli alloggi in edifici sino a 4 condomini;
  - aumento del 3% agli alloggi in edifici sino a 8 condomini;
  - aumento del 2% agli alloggi in edifici oltre gli 8 condomini.



## **TITOLO II**

# **TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

### **ART.8 LOCALI TASSABILI**

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.
2. Sono dunque tassabili le superfici utili di:
  - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
  - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, o a botteghe e laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
  - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese i chioschi stabili o posteggi al mercato coperto.
  - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli di ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio dell'attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o delle attività.
  - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni) dei collegi, degli istituti di educazione privati e non, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere;
  - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie, delle caserme, stazioni ecc.;
  - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

### **ART. 9 AREE E SUPERFICI TASSABILI**

1. Si considerano aree tassabili:
  - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuate nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in



questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;

- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e dagli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio macchine, ecc.) e l'area scoperta visibilmente al servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani.

## **ART. 10 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI**

1. L'occupazione o conduzione di unità immobiliari si intende efficace anche quando le stesse restino temporaneamente chiuse e non frequentate purché anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie di qualsiasi genere o natura.

## **ART. 11 COMPUTO DELLE SUPERFICI**

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Nel calcolare il totale della superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.

## **ART. 12 ESCLUSIONI DALLA TASSA**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di costante presenza umana.
2. presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1.80 nella quale non sia possibile la permanenza;
  - c) le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del D. Lgs. 507/1993;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservati, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate ai servizi;
  - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili oppure di utenze (gas, acqua, luce);
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non



- tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- g) balconi o terrazze scoperte.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- i locali e le aree scoperte per i quali sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiara di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del D.P.R. n° 915/1982, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo impresa od ente autorizzato, copia della relativa fattura.
6. Per le attività di seguito elencate, esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi ove risulta difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti non assimilabili, si applica la detassazione nei termini sotto indicati:

AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE, RIPARAZ. VEICOLI: 30%

LABORATORI DENTISTICI, RADIOLOGICI, ODONTOTECNICI E DI ANALISI MEDICHE: 10%

LAVANDERIE TINTORIE: 15%

TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI, VETRERIE :15%

CARPENTERIE, LAVORAZIONE FERRO: 35%

OFFICINE MECCANICHE: 25%

AZIENDE AGRICOLE PER I LOCALI OVE AVVIENE LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI: 25%

MARMISTI 25%

Per eventuali attività non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

## **ART. 13 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

1. La tariffa unitaria è ridotta:
- del (30%) % per le abitazioni con unico occupante;
  - del (50%) % per le abitazioni tenute a disposizione dai contribuenti se ricoverati presso una casa di riposo o presso una casa di cura per lungodegenti, a condizione che venga dichiarato espressamente la volontà di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato e per qualsiasi uso;
  - del (20%) % per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia



- originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- del (30%) % per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
  - del (30%) % nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alle precedenti ipotesi, risiede o abbia dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
  - del (30) % nei confronti dell'agricoltore occupante la parte abitativa delle costruzioni rurali;
  - del (8%) % nei confronti dell'utente che pratici nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore l'uso di una stazione di compostaggio domestico
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 di gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, fatta salva la possibilità per il Comune di recuperare quella parte di tributo dovuta per l'intervenuta modificazione della situazione del contribuente. In difetto della comunicazione da parte del contribuente entro il 20 gennaio, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## ART. 14 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni
- per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrano di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del (10) %;
  - per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del (10) %
2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti per legge e riportati all'art. 12 del presente regolamento:
- i locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti riconosciuti dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - le abitazioni occupate da persone in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate attestate dal settore Servizi Sociali per i quali la situazione patrimoniale e reddituale sia accertata tramite documentazione ISEE;
3. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizioni che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste al primo comma, le domande, debitamente documentate,



devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

4. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
5. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **ART. 15 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE**

1. Sono previste le seguenti categorie:

Cat. 1 Locali delle abitazioni private.

Cat.2 Cantine pertinenziali ed accessori di civili abitazioni.

Cat.3 Autorimesse, box auto, pertinenziali ed accessori di civili abitazioni.

Cat. 4 Locali di sgombero pertinenziali ed accessori di civili abitazioni.

Cat. 5 Magazzini pertinenziali ed accessori di civili abitazioni.

Cat. 6 Solai pertinenziali ed accessori di civili abitazioni con altezza superiore a m. 1.80

Cat.7 Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle osterie, delle birrerie, delle discoteche, delle sale da ballo anche all'aperto, dei circoli, delle sale giochi, compresi i dehors, i locali uso magazzino e deposito in cui hanno accesso solo i titolari o i loro dipendenti.

Cat. 8 Locali vendita e annessi magazzini, depositi degli esercizi commerciali al minuto ed ingrosso del settore merceologico alimentare e del settore merceologico alimentare/non alimentare, compresi i fiorai, le serre a terra per il commercio di generi di ortofloricoltura, quando non abbiano carattere di precarietà e quando sulle stesse si svolga un'attività privata.

Cat. 9 Locali di vendita e annessi magazzini e depositi degli esercizi commerciali al minuto ed ingrosso del settore merceologico non alimentare ivi comprese Farmacie e Rivendite di generi di monopolio.

Cat.10 Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, delle aziende agrituristiche e annessi magazzini.

Cat. 11 Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura (limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali).

Cat. 12 Locali degli studi professionali, degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie.

Cat. 13 Locali degli stabilimenti industriali, dei magazzini ortofrutticoli, dei laboratori e botteghe artigiani, con superficie inferiore ai mq 400 esclusi i locali ove si producono rifiuti speciali, tossici e/o nocivi.

Cat. 14 Locali degli stabilimenti industriali, dei magazzini ortofrutticoli e dei laboratori e botteghe degli artigiani, con superficie superiore ai mq 400 esclusi i locali ove si producono rifiuti speciali, tossici e/o nocivi.

Cat.15 Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio delle attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali.

Cat. 16 Locali dei teatri e dei cinematografi.



Cat. 17 Locali degli Enti Pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico economiche, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni delle palestre.

Cat. 18 Distributori di carburante ed aree ad essi connesse, aree di campeggi, dei parcheggi, dei posteggi.

Cat. 19 Altre aree scoperte ad uso privato.

Cat. 20 Aree mercatali.

2. Le fattispecie non comprese e non identificabili in alcuna delle categorie precedenti, verranno classificate nella categoria maggiormente affine, tenendo conto, oltreché al settore, anche alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti. I locali adibiti ad uso promiscuo sono classificabili in base alla loro destinazione prevalente.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## **ART. 16 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupato è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione col modulo ivi previsto.

4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori; per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.



## **TITOLO III**

### **DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE**

#### **ART. 17 DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE E DI VARIAZIONE**

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorino nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta, e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasioni di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

#### **ART. 18 ACCERTAMENTO E CONTROLLO**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/1993.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:
  - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della



materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previa avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili, soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- ❑ utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - ❑ richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

## **ART. 19 RISCOSSIONE**

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
2. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Comune può concedere, con il parere favorevole della Giunta comunale, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi di legge.
3. Gli importi devono essere corrisposti mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario.
4. In aggiunta od in sostituzione delle modalità di versamento dell'imposta previste dal comma precedente, il Comune potrà stabilire modalità di versamento alternative così come disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n° 446.

## **ART. 20 RIMBORSI**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dall'Ufficio preposto entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64 comma 4 del D. Lgs. 507/1993 da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento, lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi di legge a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.



## **ART. 21 SANZIONI**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione, o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.

## **ART. 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Della suddetta nomina è data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla designazione.



## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 23. ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2005,, allo stesso modo, nella medesima data, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari e i provvedimenti amministrativi precedentemente deliberati per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **ART. 24 NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto riguarda i rifiuti provenienti da attività economiche assimilabili agli urbani si fa riferimento a quanto disposto nell'allegato A al presente regolamento
3. Per quanto riguarda il perimetro urbano entro cui è istituito il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani si fa riferimento alla planimetria contrassegnata come allegato B al presente regolamento.
4. Il presente regolamento viene adeguato nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/07/2000 n° 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

